Allegato B)Rep.N. 38113

STATUTO

Art. 1 Costituzione e denominazione.

1.E' costituita, in attuazione delle disposizioni dell'Unione Europea e di quelle nazionali e regionali in materia di società attualmente a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali, una società per azioni partecipata attualmente da enti locali denominata C.A.M. S.p.A.

2. La società, oltre ai normali controlli dei soci ai sensi del Codice Civile, per la parte riguardante i servizi gestiti in concessione per affidamento diretto da parte degli Enti Locali singoli, associati o consorziati, anche non soci, è soggetta da parte degli stessi a controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il controllo verrà esercitato nelle forme da essi stabilite secondo un regolamento che verrà recepito da parte del Consiglio di Amministrazione della società, approvato dalla assemblea ordinaria ed inviato agli Enti soci per l'adozione.

Art. 2 Sede

1. La società ha sede legale in Avezzano.

2. Il consiglio di amministrazione può proporre

all’assemblea di trasferire la sede legale della società in altro luogo, purché nell’ambito del territorio degli Enti locali soci.

3. Il consiglio di amministrazione può istituire o sopprimere uffici, filiali, succursali e agenzie.

Art. 3 Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell’assemblea straordinaria.

Art. 4 Oggetto

1. La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. La gestione si riferisce anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.

2. La società è tenuta, ai sensi di Legge, a gestire il servizio idrico integrato di cui al precedente comma nell’ambito della convenzione con l’ATO, ovvero la gestione del servizio idrico integrato ed eventuali attività connesse

alla stessa.

3. Il collegio sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, la misura delle fatture annue emesse dalla società, nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolti per conto degli enti locali soci.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, le attività e i servizi indicati al comma 1 possono essere svolti dalla società, all'interno della competenza territoriale dell'ente controllante.

5. La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fideiussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

6. La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Art. 5 Capitale sociale e soci

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 26.419.100,00 (ventiseimilioniquattrocentodiciannovemilacento/00) diviso in 610 azioni del valore di Euro 43.310,00 cadauna (quarantatremilatrecentodieci/00) possedute dai singoli soci come segue:

SOCI	AZIONI	PATRIMONIO IN EURO
1 AVEZZANO	135	5.846.850
2 TAGLIACOZZO	58	2.511.980
3 CARSOLI	36	1.559.160
4 TRASACCO	30	1.299.300
5 LUCO DEI MARSI	29	1.255.990
6 CAPISTRELLO	29	1.255.990
7 PESCINA	24	1.039.440
8 CAPPADOCIA	23	996.130
9 OVINDOLI	22	952.820
10 S.BENEDETTO DEI M.	21	909.510
11 BALSORANO	20	866.200
12 MAGLIANO DEI M.	20	866.200
13 S.VINCENZO V.R.	17	736.270
14 SCURCOLA MARS.	15	649.650
15 LECCE NEI MARSI	11	476.410
16 CERCHIO	11	476.410
17 MORINO	11	476.410
18 SANTE MARIE	11	476.410
19 COLLELONGO	10	433.100
20 AIELLI	10	433.100
21 MASSA D'ALBE	10	433.100

22	CIVITA D'ANTINO	8	346.480
23	COLLARMELE	7	303.170
24	CASTELLAFIUME	7	303.170
25	VILLAVALLELONGA	7	303.170
26	ORICOLA	7	303.170
27	ORTONA DEI MARSI	6	259.860
28	PERETO	6	259.860
29	ROCCA DI BOTTE	5	216.550
30	BISEGNA	4	173.240
TOTALI		610	26.419.100

2. Il domicilio dei Soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 6 Variazione del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto.

2. In sede di aumento del capitale sociale – salvo diversa deliberazione dell'Assemblea – gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute

rilevabile dall'iscrizione nel libro dei Soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale stesso. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del Codice Civile è fissato dall'Assemblea.

3. Quando l'interesse della Società lo esiga, su proposta del C.d.A. e/o di 1/4 del capitale sociale ed approvata dall'Assemblea dei soci per consentire l'ingresso di nuovi soci, il diritto d'opzione spettante ai Soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale sociale approvata con le maggioranze di cui all'art. 2441 del Codice Civile.

4. I versamenti sugli aumenti di capitale potranno effettuarsi per decimi dei quali almeno tre devono essere versati all'atto della sottoscrizione e gli altri dietro richiesta del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità da questo fissate. A carico dei Soci ritardatari nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 7 – Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e, secondo le

varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.

2. La qualità di azionista comporta di per sé la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto; comporta inoltre la elezione del domicilio nel luogo risultante dal libro dei soci.

Art. 8 – Trasferimento delle azioni.

1. Le azioni, le obbligazioni convertibili e/o i diritti di opzione di cui all'art. 2441 del Codice Civile - di seguito nel presente articolo semplicemente azioni - sono trasferibili solo ad enti locali soci o ad altri enti locali che affidano la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 comma 1.

2. Il trasferimento ad altri Enti locali delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi nel modo seguente.

3. L'Ente locale socio che intenda trasferire ad altri Enti locali, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, dovrà darne previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata a.r., specificando il numero delle stesse che intende trasferire, l'Ente o gli Enti locali disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento.

4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione provvederà,

entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli Enti locali soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni.

5. Gli enti locali soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti locali soci, a mezzo di raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione così come previsto dal precedente comma 3.

7. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti locali soci, le azioni saranno attribuite agli stessi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.

8. Qualora nessun Ente locale socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri enti

locali, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, previa procedura di cui ai successivi commi 9 e 10, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 6.

9. In caso di alienazione di azioni ad altri Enti locali, gli Enti locali soci dovranno chiedere, al Consiglio di Amministrazione, il gradimento.

10. Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare all'Ente locale socio offerente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.

Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e degli Enti locali soci e non può essere annotato nel libro dei soci.

Art. 9 - Obbligazioni, patrimoni destinati e strumenti finanziari

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti e con le modalità previste negli artt. 2410 e segg. del Codice Civile.

2. Le obbligazioni convertibili possono essere sottoscritte

solamente dagli Enti locali soci e il loro trasferimento è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 8 del presente statuto.

3. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione

4. La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nelle assemblee.

Art. 10 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:

a. l'Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio di Amministrazione;

c. il Collegio Sindacale.

Art. 11 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea generale dei Soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei Soci.

Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.

3. L'Assemblea è di regola convocata presso la sede legale, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. Essa deve comunque essere convocata nel territorio della Repubblica Italiana.

4. Le Assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di legge.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano.

2. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Tribunale, su istanza dei Soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.

3. L’Assemblea ordinaria:

- nomina gli amministratori, determinandone il numero nei limiti minimo e massimo stabiliti dall’art. 19, e il presidente del consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni di cui all’art. 20;

- delibera in ordine al compenso degli amministratori;

- nomina i componenti effettivi e supplenti e il presidente del collegio Sindacale, secondo le disposizioni di cui agli artt. 20 e 27;

- fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;

- revoca gli amministratori e i componenti del collegio sindacale;

- conferisce e revoca l’incarico alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio;

- fissa il compenso alla società di revisione;

- delibera in ordine all’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori e la società di revisione e in ordine alla rinunzia e transazioni su dette azioni;

- approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;

- delibera sull’acquisto e sulla vendita di azioni proprie;

- delibera ex art. 2446, comma 1, del Codice Civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;

- delibera sulle autorizzazione agli Amministratori di cui al successivo art. 24;

- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge;

- nomina e revoca il Direttore Generale e/o l'amministratore delegato che può essere anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ne fissa il compenso e le indennità;

- approva l'organigramma aziendale.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, escluse quelle di cui agli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., scissione e trasformazione;

- sulla nomina e revoca dei liquidatori;

- sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;

- sull'emissione di obbligazioni;

- sulla proroga o lo scioglimento della Società;

- su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, o da chi ne fa le veci, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare.

2. Il Presidente, o chi ne fa le veci, del Consiglio di amministrazione può scegliere per la convocazione dell'Assemblee una delle seguenti modalità:

a) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea.

b) pubblicazione quindici (15) giorni prima dell'assemblea dell'avviso su almeno due quotidiani locali;

3. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai

commi precedenti.

4. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.

Art. 15 - Partecipazione e rappresentanza nell'Assemblea

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso la sede legale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

2. I legali rappresentanti degli enti locali soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile.

3. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società ai sensi dell'art. 2373 del Codice Civile.

Art. 16 - Funzionamento dell'Assemblea

1. Salvo che non venga nominato un apposito Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dai Soci intervenuti all'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario.

4. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono palesi e si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

5. L'Assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervento, può procedere alla nomina di due scrutatori.

Art. 17 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno l'85% del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta delle

azioni e del numero dei soci presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno il 15% del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta sia delle azioni che del numero dei soci presenti. Rimangono ferme le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto. Per l'approvazione del bilancio e per la revoca delle cariche sociali si applicano le maggioranze richieste dalla legge (artt. 2368 e 2369 C.C.), invece per la nomina degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, il sistema di votazione è quello stabilito dagli artt. 20 e 27 del presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno l'85% del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno i due terzi del capitale sociale. Per le materie di sua competenza l'Assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale e del numero dei soci.

3. Il patrimonio costituito dalle reti e dagli impianti strategici dichiarati reversibili nei contratti di servizio è inalienabile, salvo quanto previsto nel successivo periodo. Qualora sia sottoposta all'Assemblea per straordinarie ragioni una eventuale proposta di cessione anche parziale dei predetti cespiti, per la deliberazione relativa sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura la totalità del capitale sociale.

Art. 18 - Verbalizzazione degli atti

1. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quando non sia redatto da un notaio.

2. Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. A richiesta degli intervenuti sono messe a verbale le loro dichiarazioni.

3. Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti in giudizio o altrove saranno dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o da un notaio.

4. Tutti i verbali delle Assemblee debbono essere inseriti per

ordine cronologico in apposito registro.

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea, di norma secondo le modalità stabilite nel successivo art. 20 e composto da un numero di membri non inferiori a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) la cui precisa determinazione è riservata alla assemblea, all'atto della nomina, compreso il Presidente che può essere anche non socio.

2. Gli Amministratori, che sono rieleggibili e durano in carica secondo quanto previsto dall'art. 2383 del Codice Civile, possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti o aziende pubblici e privati.

3. Non possono essere nominati consiglieri di Amministrazione coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento

alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;

- siano in lite con la Società o siano titolari, Soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di impresa esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi svolti dalla Società.

5. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice Presidente e al Presidente del Collegio Sindacale.

6. I compensi spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea.

7. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea che li ha nominati, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Art. 20 – Nomina degli amministratori

1. Salvo una diversa deliberazione unanime dell'Assemblea, la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione avverrà

sulla base di liste, nelle quali dovranno essere elencati uno o più candidati, in un numero massimo pari a quello dei nominandi.

2. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 15 % delle azioni con diritto di voto all'assemblea ordinaria.

3. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 2 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In allegato alle liste devono essere forniti una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

4. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

5. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

6. Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione

si procede come segue:

a) ciascun socio potrà votare per una sola lista;

b) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, ecc. fino al numero pari a quello dei nominandi;

c) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;

d) risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati.

7. La presidenza del consiglio di amministrazione spetta all'eletto indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 21 Sostituzione degli Amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purchè non si tratti del Presidente, questi verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 2386 del Codice Civile, nell'ambito della lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, secondo l'ordine di presentazione nella lista. Gli Amministratori nominati restano in carica per la durata del

Consiglio.

2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori o anche il solo Presidente, quelli rimasti in carica devono convocare entro quindici giorni l'Assemblea perchè provveda alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata entro quindici giorni dal Collegio Sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio si riunisce nella sede legale della Società o altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

2. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo, o dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o dal Collegio Sindacale.

3. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere ed a ciascun

Sindaco almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. La convocazione potrà essere fatta entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica, all'indirizzo notificato alla Società. A tal fine il Presidente verificherà mediante l'elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet che tutti gli Amministratori e Sindaci abbiano ricevuto l'avviso. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata, telegraficamente o via telefax o posta elettronica, almeno 24 ore prima.

4. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

5. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 3.

7. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione; le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i

Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.

8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.

9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto di colui che presiede l'adunanza.

10. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche al di fuori dei suoi membri; in caso di assenza o impedimento il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza. I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

11. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo

(teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 23 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:

a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis codice civile;

b) proposta di adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili.

c) approva e rinnova il contratto del Direttore Generale nominato dall'Assemblea ordinaria.

Art. 24 Autorizzazioni dell'assemblea

1. I seguenti atti degli amministratori, anche ai fini dell'esercizio del controllo di cui all'art. 113, c. 5 del t.u. 267/2000 e s.i.m., sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea:

a) relazione previsionale e programmatica, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio;

b) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;

c) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;

d) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda;

e) operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 10 % del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

2. L'assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dal consiglio di amministrazione.

3. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli enti

locali soci lo schema dell'atto del consiglio di amministrazione sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati. La relazione previsionale e programmatica deve, in ogni caso, essere trasmessa agli enti locali soci entro il 15 novembre di ciascun anno.

4. L'assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione informa gli enti locali soci, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato.

6. Gli enti locali soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ove ritengano che la società non ha eseguito o non sta eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

7. Il Consiglio di Amministrazione, che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'assemblea, adotta, entro il termine di

trenta giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli enti locali soci.

8. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 codice civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Art. 25 - Presidente

1. La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Consigliere più anziano di età.

4. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

Art. 25 bis - Amministratore Delegato

1) L'amministratore Delegato, qualora nominato, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione fatte salve le attribuzioni espressamente a lui attribuite dal secondo comma che segue e di quelle riservate dalla legge al Consiglio medesimo.

2) In tale ambito l'Amministratore delegato:

a) ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale;

b) ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonchè di rinunciare agli atti del giudizio;

c) ha facoltà di transigere liti o di comprometterle in arbitrati rituali o irrituali.";

Art. 26 - Direttore Generale e/o Amministratore Delegato

1. Il Direttore Generale e/o l'Amministratore Delegato, qualora nominati, esercitano i poteri di ordinaria amministrazione che a loro sono delegati dal consiglio e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio stesso.

2. In tale ambito il Direttore Generale e/o l'Amministratore Delegato:

a) assiste, senza diritto di voto, il Direttore Generale, mentre partecipa l'Amministratore Delegato, alle sedute del consiglio di amministrazione e predispongono con gli uffici, la esecuzione delle deliberazioni;

b) provvedono alla assunzione del personale secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'organigramma aziendale;

c) coordinano l'operato dei dipendenti della società ed esercitano su di essi i poteri disciplinari previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;

d) adottano i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;

e) firmano la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;

f) agiscono e resistono in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;

g) propongono al Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno una nota previsionale non vincolante di gestione e di investimenti per il successivo esercizio ed un piano pluriennale degli investimenti;

h) redigono relazioni trimestrali sull'andamento economico e finanziario della società e predispongono la proposta di bilancio di esercizio, congiuntamente ai Responsabili dei servizi;

i) acquistano materie prime e prodotti e vendono gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria secondo quanto determinato da apposito regolamento approvato dal C.d.A., congiuntamente ai Responsabili dei servizi;

j) Assistono il Presidente alle sedute dell'Assemblea dei soci.

In ogni caso in cui emerga un contrasto di indirizzo o di comportamento tra l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale quest'ultimo deve attenersi a quanto decide l'Amministratore Delegato.

Art. 27 - Collegio Sindacale

1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge, secondo le disposizioni di cui all'art. 20.

2. La presidenza del collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età che restano in carica fino alla prossima Assemblea.

4. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

5. Il compenso è stabilito dall'Assemblea applicando le tariffe professionali in vigore.

6. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate ai sensi degli articoli da 2403 a 2409 del Codice Civile.

7. Al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile ai sensi del comma 3 dell'art. 2409 bis del Codice Civile. Il Collegio è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 28 - Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il

31 Dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 29 - Destinazione degli utili

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in

cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.

Art. 30 - Scioglimento e Liquidazione

1. In ogni caso di scioglimento, a qualunque causa esso sia dovuto, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, gli emolumenti e dettando le norme per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile.

Art. 31 – Controversie – clausola arbitrale

1. Qualunque controversia fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria amministrativa, è demandata, per la sua risoluzione, al giudice ordinario.

2. Foro competente per ogni controversia è stabilito nel Tribunale di Avezzano.

Art. 32 - Norma transitoria

E' confermata la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione con gli attuali membri nel termine di durata stabilito dall'art. 2383 codice civile.

Art. 33 - Norma di rinvio per l'esercizio del controllo analogo e divieto di alienazione di quote a privati.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente statuto e nell'atto costitutivo in ordine all'esercizio del c.d. controllo analogo da parte dell'Ente d'Ambito e dei singoli Comuni soci e non soci si fa espresso rinvio all'apposito regolamento approvato dalla Società e dall'Ente d'Ambito, che è parte integrante e sostanziale del presente statuto e del contratto di servizio.

E' vietata l'alienazione di azioni e quote societarie in qualsiasi percentuale a soci privati.

Firmato

TEDESCHI Gianfranco

NOTAIO FILIPPO RAUCCIO

IMPRONTA DEL SIGILLO